

Ordinanza del 12 gennaio 2018 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott. Davide Scaffidi

Integrano un illecito concorrenziale ex art. 2598 c.c. la produzione e la commercializzazione di macchinari realizzati sfruttando informazioni, disegni e progetti di un concorrente.

La configurazione della fattispecie di concorrenza sleale non appare incompatibile, ai fini della concessione di una misura cautelare, con l'intervenuto fallimento della società asseritamente danneggiata, quando i comportamenti illeciti risultino idonei a frustare la fruttuosità delle aspettative liquidatorie del fallimento.

Principi espressi in ipotesi di parziale accoglimento del reclamo proposto dal curatore di una società dichiarata fallita avverso l'ordinanza che aveva rigettato le istanze cautelari formulate nei confronti del concorrente che aveva a suo dire illegittimamente sfruttato le informazioni segrete relative a progetti e disegni della fallita riguardanti macchinari industriali. Il Tribunale, dopo aver ritenuto dimostrata l'esistenza del fumus boni iuris e di un pregiudizio serio ed irreparabile al diritto riconosciuto alla curatela di monetizzare i beni immateriali della società fallita, ha inibito al resistente di immettere illegittimamente sul mercato macchinari, derivati da progetti, disegni e informazioni della fallita.

[Ord. 12.1.2018Download](#)

(Massima a cura di Francesco Maria Maffezzoni)

Sentenza del 23 aprile 2020 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice estensore: Dott. Lorenzo Lentini

Intervenuto il fallimento di una delle società partecipanti ad una fusione, legittimato ad esperire l'azione risarcitoria da fusione invalida ex art. 2504-*quater*, comma 2, c.c. è il curatore fallimentare e non il singolo creditore sociale che lamenta l'incapienza del patrimonio post-fusione in quanto i proventi di una simile azione andrebbero ad indistinto vantaggio della platea di tutti i creditori e non solo di quello altrimenti attore.

*Principio espresso nel contesto di un'azione risarcitoria ex art. 2504-*quater*, comma 2, c.c. esperita da singoli creditori di una società illegittimamente incorporata (perché depositato l'atto di fusione in pendenza di opposizione ex art. 2503 c.c.) in altra società con patrimonio incapiente.*

[Sent. 23.4.2020Download](#)

(Massima a cura di Giovanni Maria Fumarola)

Sentenza del 21 aprile 2020 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott. Davide Scaffidi

La disciplina applicabile per l'aumento di capitale deliberato da una società cooperativa a responsabilità limitata deve essere ricavata dagli artt. 2481 ss. c.c., norme da coordinare necessariamente con i principi generali della mutualità e dunque, in primo luogo, con il carattere della variabilità del capitale sociale di cui all'art. 2524 c.c. (di per sé confliggente con la necessità di modificare l'atto costitutivo a seguito di aumento). In particolare, l'art. 2524, co. 3, c.c. prescrive, ai fini dell'aumento di capitale, la necessaria adozione di una delibera nelle forme previste dagli artt. 2438 ss. c.c. (artt. 2481 ss. c.c. laddove trovi applicazione la disciplina delle s.r.l.) e quindi di una delibera dell'assemblea dei soci, salva l'ipotesi di delega statutaria agli amministratori, soggetta alle forme e agli adempimenti pubblicitari specificamente previsti per legge.

I principi sono stati espressi nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dalla società cooperativa a responsabilità limitata Alfa, in qualità di socio sovventore, nei confronti della società cooperativa a responsabilità limitata Beta.

In particolare, Beta aveva richiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo avente ad oggetto il pagamento da parte di Alfa della somma a titolo di versamento dell'importo residuo dovuto per l'aumento di capitale sociale di Beta, aumento di capitale che, tuttavia, all'esito del giudizio di opposizione, era risultato non essere mai stato validamente deliberato.

Sentenza del 3 aprile 2020 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott. Lorenzo Lentini

In tema di responsabilità degli amministratori nei confronti della società, l'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto richiede un accertamento particolarmente rigoroso, in cui viene in rilievo la sistematica ingerenza di un soggetto, privo della carica formale, in decisioni di competenza dell'organo amministrativo, configurandosi quale amministratore di fatto la persona che benché priva della corrispondente investitura formale, risulta inserita nella gestione della società stessa, impartendo direttive e condizionandone le scelte operative, ove tale ingerenza, lungi dall'esaurirsi nel compimento di atti eterogenei ed occasionali, riveli avere caratteri di sistematicità e completezza (conf., *ex multis*, Cass. n. 4045/2016).

In particolare, è qualificabile come amministratore di fatto il soggetto che, in assenza di una qualsivoglia investitura da parte dell'assemblea (sia pur irregolare o implicita), si sia ingerito nella gestione di una società in maniera sistematica e completa. La valutazione della sistematicità e della completezza deve essere fatta tenendo in considerazione le attività svolte dal soggetto nell'ambito dei rapporti interni

(con i soci e/o gli amministratori) ed esterni (coi clienti e i collaboratori) alla società (conf. Trib. Torino, 05.03.2018). Alla luce di quanto sopra, l'onere di allegazione nella fattispecie deve investire puntualmente le circostanze dalle quali detta qualifica può essere desunta, con particolare riferimento al requisito della sistematicità dell'ingerenza esterna.

I principi sono stati espressi nel giudizio promosso da una società a responsabilità limitata, posta in liquidazione, nei confronti dell'ex presidente del consiglio di amministrazione e successivamente, in tesi, amministratore di fatto, ai fini dell'accertamento della responsabilità di quest'ultimo, anche in via extracontrattuale, per i danni patiti dalla società in seguito al compimento di atti sociali in conflitto d'interesse.

Al riguardo, la società contestava all'ex presidente del consiglio di amministrazione l'attuazione di "un disegno unitario" volto a spogliare la società attrice dell'azienda, mediante la stipula di un contratto di affitto di azienda, a fronte di un canone irrisorio, in favore di altra società amministrata dallo stesso convenuto. Il predetto contratto, in particolare, veniva stipulato dalla società attrice in data posteriore alla cessazione del convenuto dalla carica di presidente del consiglio di amministrazione e, dunque, in un'epoca in cui il convenuto avrebbe ricoperto la carica di amministratore di fatto.

Il convenuto si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree e, in subordine, l'accertamento della responsabilità solidale dei soci della società attrice, nonché dell'amministratore succeduto nella carica.

[Sent. 3.4.2020Download](#)

(Massima a cura di Marika Lombardi)

Sentenza del 3 aprile 2020 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott. Davide Scaffidi

L'accertamento della violazione degli obblighi incombenti sugli amministratori costituisce presupposto necessario, ma non sufficiente per ravvisare in capo all'amministratore stesso una responsabilità di tipo risarcitorio: ed in vero, affinché si configuri la responsabilità in esame è necessaria la prova del danno, ossia del deterioramento effettivo e materiale della situazione patrimoniale della società, nonché la prova della riconducibilità diretta, sotto il profilo causale, del danno lamentato alla condotta omissiva o commissiva oggetto di contestazione (conf. Cass. n. 5876/2011; Cass. n. 7606/2011).

Inoltre, la specifica allegazione del nesso eziologico, oltre a fungere da parametro per l'accertamento della sussistenza della responsabilità risarcitoria dell'amministratore, è altresì funzionale, sotto il profilo oggettivo, a circoscrivere il risarcimento del danno soltanto a quegli effetti patrimoniali negativi che sono conseguenza diretta dell'inadempimento posto in essere dall'amministratore stesso. Dal punto di vista dell'onere probatorio, in tema di risarcimento del danno, poi, spetta a chi agisce l'onere di provare l'esistenza del danno stesso, il suo ammontare nonché il fatto che esso sia stato causato dal comportamento illecito di un determinato soggetto, ossia il nesso eziologico che lega il danno al comportamento.

Nell'azione di responsabilità promossa dal curatore a norma dell'art. 146 l. fall., la mancata (o irregolare) tenuta delle scritture contabili, pur se addebitabile all'amministratore convenuto, non giustifica che il danno risarcibile sia determinato e liquidato nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l'attivo liquidato in sede fallimentare (conf. Cass. SS.UU. n. 9100/2015).

Principi espressi nel giudizio promosso dal curatore fallimentare di una società a responsabilità limitata ex artt. 146 l. fall., 2394-bis c.c., 2392 e/o 2393 e/o 2394 c.c., 2476 c.c. nei confronti dell'amministratore e socio della società, poi fallita, nonché ex art. 2476, comma 7, c.c. nei confronti delle socie. A fondamento delle sue pretese risarcitorie, l'attrice ha dedotto, oltre alla mancata tenuta delle scritture contabili, il compimento di atti distrattivi da parte dell'amministratore, perpetrati sulla base di scelte avallate dalle stesse socie.

[Sent. 3.4.2020Download](#)

(Massima a cura di Marika Lombardi)

Sentenza del 18 marzo 2020 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott. Davide Scaffidi

In tema di responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata, l'art. 146 l. fall. attribuisce al curatore del fallimento di s.r.l. la legittimazione esclusiva ad esercitare, previa autorizzazione del giudice delegato,

l'azione di responsabilità sociale e dei creditori sociali (conf. Cass. n. 17121/2010 e Cass. n. 23452/2019).

Spetta ai creditori sociali e dunque alla curatela, in ragione della specifica legittimazione, il diritto di ottenere dagli amministratori, a titolo di risarcimento, l'equivalente della prestazione che, per loro colpa, la società non è più in grado di adempiere (conf. Cass. SS.UU. n. 1641/2017).

Le scritture contabili (che fanno prova, ai sensi dell'art. 2709 c.c., contro la società) assumono, quanto alle operazioni in esse registrate, analoga valenza probatoria nei confronti degli amministratori che le hanno formate; non altrettanto può dirsi nei confronti dei soci, che sono soggetti terzi.

Tali principi sono stati espressi in accoglimento di un'azione, proposta dalla curatela fallimentare, volta all'accertamento e alla condanna al risarcimento del danno degli amministratori e dei soci di una s.r.l. per aver gli stessi depauperato il patrimonio della società, attraverso un uso improprio delle risorse finanziarie della stessa (concessione di finanziamenti), in relazione al peculiare contesto della incapacienza del patrimonio della società poi fallita.

[Sent. 18.03.2020Download](#)

(Massime a cura di Francesco Maria Maffezzoni)

**Sentenza 18 marzo 2020 –
Presidente: Dott. Raffaele**

del Porto – Giudice relatore: Dott.ssa Alessia Busato

La rivalutazione discrezionale e volontaria di immobilizzazioni materiali al di fuori delle condizioni stabilite da leggi speciali non è consentita e determina la violazione dei principi di rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società.

Principio espresso nel contesto di un'azione di annullamento della delibera di approvazione del bilancio.

[Sent. 18.3.2020Download](#)

(Massima a cura di Giovanni Gitti)

Sentenza 17 marzo 2020 – Presidente relatore: Dott. Raffaele Del Porto

In tema di offerta pubblica di acquisto (c.d. o.p.a.), la responsabilità degli amministratori della società emittente per le inesattezze o carenze del comunicato ex art. 103 T.U.F. può essere affermata solo quando risultino omesse o falsamente rappresentate informazioni rilevanti in ordine ai dati realmente utili per l'apprezzamento dell'offerta o quando la valutazione operata dall'organo gestorio si fondi su presupposti macroscopicamente errati o risulti in palese contrasto con le informazioni correttamente acquisite. Ne consegue che laddove risulti la sostanziale adeguatezza delle

informazioni relative ai dati utili per l'apprezzamento dell'offerta e la correttezza della valutazione dell'o.p.a. da parte degli amministratori, non potrà trovare accoglimento l'azione di responsabilità promossa individualmente dai soci ex art. 2395 c.c.

Principio espresso nel giudizio promosso dai soci di una s.p.a. ex art. 2395 c.c. contro i componenti del consiglio di amministrazione, al fine di ottenerne la condanna solidale al risarcimento dei danni direttamente subiti dai soci-attori, in conseguenza dell'asserita inadeguatezza del contenuto del comunicato ex art. 103, co. 3, Testo Unico della Finanza.

[Sent. 17.3.2020Download](#)

(Massima a cura di Marika Lombardi)

Sentenza del 17 marzo 2020 – Presidente relatore: Dott. Raffaele Del Porto

Nell'ambito

di una offerta pubblica di acquisto (OPA), il comunicato di cui all'art. 103,

c. 3, T.U.F., ai sensi del quale gli amministratori della società emittente

devono comunicare ogni dato utile per l'apprezzamento dell'offerta e la propria

valutazione sulla medesima, contiene, quanto alla seconda parte del comunicato,

una mera valutazione e non un giudizio (in senso stretto, avente ad oggetto

fatti oggettivamente accertabili), dunque una determinazione

di valore avente
carattere necessariamente soggettivo, avendo ad oggetto
situazioni suscettibili
– per loro natura – di vario apprezzamento.

La
responsabilità degli amministratori della società emittente
per inesattezze o
carenze del comunicato ex art. 103 T.U.F. potrà essere
affermata solo
quando risultino omesse (o false) informazioni rilevanti in
ordine ai dati
realmente utili per l'apprezzamento dell'offerta ovvero quando
la valutazione
operata dall'organo gestorio si fondi su presupposti
macroscopicamente errati o
risulti in palese contrasto con le informazioni correttamente
acquisite ovvero
ancora in ulteriori casi patologici quali quelli di abuso di
potere, conflitto
di interessi e altri della medesima natura.

Dato
che l'adesione degli attori all'OPA non avrebbe comportato il
necessario
perfezionamento della vendita delle rispettive azioni, potendo
l'efficacia
dell'OPA venir meno per effetto del mancato avveramento di una
delle due
condizioni (o di entrambe le condizioni) alle quali l'offerta
era assoggettata,
il danno lamentato dagli attori si caratterizzerebbe come
danno da perdita di
una mera *chance*.

Il
creditore che voglia ottenere, oltre il rimborso delle spese
sostenute, anche i

danni derivanti dalla perdita di *chance*
– che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione – ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile dev'essere conseguenza immediata e diretta (Cass. n. 1752/2005).

L'aver mantenuto la proprietà (di gran parte) delle azioni per circa due anni a seguito dell'insuccesso dell'OPA e sino al definitivo azzeramento del valore del titolo induce a valutare come plausibile l'ipotesi della volontà di conservare le proprie partecipazioni nella prospettiva di un effettivo rilancio della società. Da tale valutazione deriverebbe un difetto di idonea prova della sussistenza di un effettivo nesso causale fra il – preteso – illecito oggetto di contestazione e le conseguenze lesive lamentate.

Principi

espressi in occasione del rigetto della domanda ex art. 2395 c.c. presentata da alcuni soci della società nei confronti degli amministratori

*della stessa al
momento dei fatti contestati.*

*In
particolare, gli attori lamentavano di aver subito un danno in
ragione del
contenuto asseritamene inadeguato – per carenza ed inesattezza
delle
informazioni fornite – del comunicato ex art. 103, c. 3,
d.lgs. n. 58/1998
diffuso dal consiglio di amministrazione in occasione
dell’offerta pubblica di
acquisto (OPA) totalitaria sulle azioni della società, nel
quale era stato
espresso parere negativo che aveva indotto gli stessi a non
aderire all’OPA
determinandone l’insuccesso.*

*Le vicende successive della società hanno portato ad un
azzeramento del valore del titolo azionario avendo la stessa
presentato domanda di concordato preventivo di tipo
liquidatorio.*

[Sent. 17.03.2020Download](#)

(Massime a cura di Giorgio Peli)

Sentenza del 17 marzo 2020 – Giudice estensore: Dott. Lorenzo Lentini

L’azione risarcitoria ex art.1218 c.c. per violazione degli
obblighi di collaborazione tra affiliati previsti in un

contratto di franchising non può essere esperita “orizzontalmente” (tra affiliati) ma solo “verticalmente” tra affiliante ed affiliati.

Principio espresso nel contesto di un’azione di risarcimento danni per inadempimento delle pattuizioni previste in un contratto di franchising relative a obblighi di collaborazione e di non concorrenza in capo agli affiliati.

[Sent. 17.3.2020Download](#)

(Massima a cura di Giovanni Gitti)